

ALLEGATO VIII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione

Le autorità competenti, o gli operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti, verificano, nei momenti più opportuni per individuare il rispettivo organismo nocivo, il rispetto delle prescrizioni indicate nella tabella seguente.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti		Prescrizioni
1.	Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali	Le macchine o i veicoli sono stati: a) spostati da una zona indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) puliti e sono stati liberati da terra e frammenti di piante prima dello spostamento dalla zona infetta.
2.	Piante da impianto con radici, coltivate all'aperto	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann e Kottho) Nouioui <i>et al.</i> e da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.
3.	Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L., o relativi ibridi, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Ogni organizzazione o organismo di ricerca in possesso di tali materiali informa l'autorità competente dei materiali detenuti.
4.	Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, eccetto i tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui alle voci 5, 6, 7, 8 o 9 ed eccetto il materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché le sementi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui alla voce 21	Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Le prove di laboratorio devono: a) essere controllate dall'autorità competente interessata ed eseguite da personale con formazione scientifica di tale autorità o di qualsiasi organismo ufficialmente riconosciuto; b) essere eseguite in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e conservare il materiale, comprese le piante indicatrici, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
9.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto, eccetto quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/33/CE	Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
10.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto, eccetto i tuberi delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri a norma della direttiva 2002/53/CE	Dichiarazione ufficiale che i tuberi: a) appartengono a selezioni avanzate, e b) sono stati prodotti nell'Unione e c) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sono stati sottoposti nell'Unione a prove ufficiali di quarantena e, in tali prove, sono risultati esenti da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
11.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto quelli di cui alle voci 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10	Il numero di registrazione figura sull'imballaggio o, nel caso del trasporto di tuberi caricati alla rinfusa, sui documenti di accompagnamento attestanti che i tuberi sono stati coltivati da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi ufficialmente registrati o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, documenti in cui è indicato che: a) i tuberi sono esenti da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> e b) le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, e ove opportuno, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann e Kottho) Nouiou <i>et al.</i> , e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
12.	Piante da impianto con radici di <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., eccetto quelle destinate all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2007/33/CE	Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.